

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

di concerto con

IL VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) di concerto con il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –4^a serie speciale– n. 65 del 21 agosto 2020, con il quale è stato indetto, per il 2021, un bando di reclutamento di 2.200 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare e successive modifiche;
- VISTO** il foglio n. M_D MSTAT0089727 dell’11 dicembre 2020 dello Stato Maggiore della Marina, con i quali è stato chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
- RITENUTE** condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato Maggiore della Marina;
- TENUTO CONTO** che l’articolo 1, comma 6 del citato Decreto Interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
- VISTO** l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. 1279/2019 del 26 novembre 2019 emanato dal Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, con cui all’Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio BASILE, quale Vice Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa in data 3 settembre 2020– registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020, al foglio n. 2649– relativo del Gen. D. SANTELLA Lorenzo nell’incarico di Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare;

VISTI

gli articoli 1 e 2 del Decreto Dirigenziale n. VDG EI/2020/323 del 16 giugno 2020 emanato dalla DGPM con cui, al Vice Direttore della DGPM Generale di Divisione Lorenzo SANTELLA, è stata conferita la delega all'adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo delle Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri,

DECRETA

Art. 1

L'art. 1 del Decreto Interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è così modificato:

“1. Per il 2021 è indetto un bando di reclutamento nella Marina Militare di 1.800 VFP 1, di cui:

a) 1.400 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), così distribuiti:

- 1.090 per il settore d'impiego “navale”;
- 120 per il settore d'impiego “anfibi”;
- 60 per il settore d'impiego “incursori”;
- 30 per il settore d'impiego “palombari”;
- 40 per il settore d'impiego “sommersibilisti”;
- 60 per il settore d'impiego “Componente aeromobili”;

b) 400 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), così distribuiti:

- 394 per le varie specialità, abilitazioni;
- 6 per il settore d'impiego “Componente aeromobili”.

2. Il reclutamento è effettuato su due blocchi di domande e distinti incorporamenti, così suddivisi:

a) 1° blocco, con quattro distinti incorporamenti: 1.156 posti, di cui 950 per il CEMM e 206 per le CP, così suddivisi:

- 1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto indicativamente a partire dal mese di febbraio 2021, per i primi 500 classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui 400 posti per il CEMM-settore d'impiego “navale” e 100 per le CP;
- 2° incorporamento CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi, previsto indicativamente dal mese di aprile 2021, per i successivi 340 classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui 240 posti per il CEMM-settore d'impiego “navale” e 100 per le CP; inoltre, con il 2° incorporamento saranno immessi i primi 60 classificati nella graduatoria di merito CEMM “anfibi”;
- 3° incorporamento Forze speciali e Componente aeromobili, previsto nel mese di settembre 2021, per 196 concorrenti così ripartiti: i primi 60 della graduatoria di merito CEMM “incursori”, i primi 30 della graduatoria di merito CEMM “palombari”, i primi 40 della graduatoria di merito CEMM “sommersibilisti”, i primi 66 della graduatoria di merito “Componente aeromobili” (che saranno ulteriormente ripartiti in 60 CEMM e 6 CP);
- 4° incorporamento CEMM Anfibi, previsto indicativamente a partire dal mese di ottobre 2021, per i successivi 60 classificati nella graduatoria di merito per il CEMM “anfibi”.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 30 agosto 2020 al 28 settembre 2020, per i nati dal 28 settembre 1995 al 28 settembre 2002, estremi compresi;

Per il solo settore d'impegno CEMM “incursori”, la domanda di partecipazione può essere altresì presentata dai concorrenti di sesso femminile dal 30 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021 nel rispetto dei requisiti richiesti dal bando all'atto della pubblicazione dello stesso (specificatamente concorrenti nate dal 28 settembre 1995 al 28 settembre 2002, estremi compresi).

b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: 644 posti, di cui 450 per il CEMM e 194 per le CP, così suddivisi:

- 1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese di settembre 2021, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco), per i primi 254 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 160 posti per il CEMM e 94 per le CP;
- 2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto indicativamente a partire dal mese di ottobre 2021, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco) per i successivi 390 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 290 posti per il CEMM e 100 per le CP.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, per i nati dal 5 febbraio 1996 al 5 febbraio 2003, estremi compresi.

3. Per il 1° blocco è consentito chiedere di essere destinati a uno solo dei seguenti settori d'impiego:

- a) "CEMM navale e CP" (indicando anche la preferenza per CEMM o CP);
- b) "CEMM anfibi";
- c) "CEMM incursori";
- d) "CEMM palombari";
- e) "CEMM sommergibilisti";
- f) "Componente aeromobili" (CEMM o CP).

Per il 2° blocco è consentito chiedere di essere destinati al solo settore d'impiego "CEMM navale e CP" (indicando anche la preferenza per CEMM o CP).

Non è possibile partecipare al concorso per più di un settore d'impiego, neanche presentando distinte domande.

Qualora i concorrenti di sesso femminile abbiano presentato successiva domanda per il settore d'impiego CEMM «incursori» in esito alla riapertura dei termini di cui al precedente comma 2, lettera a), l'eventuale domanda già presentata per altro settore d'impiego sarà considerata nulla. L'eventuale idoneità psicofisica già conseguita per un altro settore d'impiego è fatta salva per le sole concorrenti collocate utilmente nella graduatoria del settore d'impiego incursori ai fini della convocazione all'accertamento dei requisiti psicofisici richiesti, di cui al successivo art. 10, comma 2.

È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.

I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche di cui alle lettere b), c), d), e) e f):

- a) qualora idonei per il settore richiesto e vincitori, saranno assegnati a detto settore;
- b) qualora idonei quali VFP 1 della Marina Militare (CEMM Navale e CP) ma inidonei per il settore richiesto, ovvero idonei non vincitori per detto settore, saranno collocati nella graduatoria generale di cui al successivo articolo 6, lettera d) e assegnati, se vincitori, al settore d'impiego "CEMM navale e CP".

A tal fine, in sede di compilazione della domanda di partecipazione dovranno dichiarare il settore di preferita assegnazione.

Se in un qualsiasi settore d'impiego i posti a concorso risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della Marina, potrà procedersi alla devoluzione dei posti ad altro settore d'impiego.

4. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie previste dall'articolo 702 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito; assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell'Opera Nazionale Figli degli Aviatori; assistiti dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio.

In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

5. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto, secondo la modalità specificata nel successivo articolo 4.
6. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della Difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale.
7. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.”.

Art. 2

L'art. 2 del Decreto Interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è così modificato:

- “1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età;
 - non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'Ordinamento Militare;
 - aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;
 - non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - aver tenuto condotta incensurabile;
 - non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - idoneità psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

2. I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche devono essere, inoltre, in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina e dal Decreto del Ministro della Difesa 16 settembre 2003 –citati entrambi nelle premesse– nonché dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) “CEMM sommergibilisti”: possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Università;
 - b) “Componente aeromobili”: possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Università.
3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'età, fino alla data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal reclutamento.”.

Art. 3

L'art. 4 del Decreto Interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è così modificato:

- “1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro i termini indicati nel precedente articolo 1, comma 2 per i rispettivi blocchi di partecipazione.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
 - a) il possesso della cittadinanza italiana;
 - b) il godimento dei diritti civili e politici;
 - c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti al termine di detto ciclo di studi, unitamente all'indirizzo dell'istituto scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
 - d) l'eventuale possesso di titoli di merito di cui all'articolo 9 (dettagliati nell'Allegato A), rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, nonché di titoli di preferenza o riserva;
 - e) l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di VFP 1 nelle Forze Armate o di ausiliario nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - f) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 4;
 - g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'Ordinamento Militare;
 - i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

- j) di aver tenuto condotta incensurabile;
 - k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - l) l'eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso a una delle carriere iniziali della Marina Militare;
 - m) l'eventuale possesso della Certificazione Sanitaria Unica (CSU) di cui all'articolo 10, comma 8, in corso di validità, quale documento attestante l'idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento nelle Forze Armate quale VFP 1;
 - n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate;
 - o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
- Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
- p) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla Pubblica Amministrazione;
 - q) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze Armate, segnalate in ordine di preferenza;
 - r) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio in quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
 - s) il gradimento per l'assegnazione a uno dei seguenti settori d'impiego:
 - "CEMM navale e CP" (indicando anche la preferenza per CEMM o CP);
 - "CEMM anfibi";
 - "CEMM incursori";
 - "CEMM palombari";
 - "CEMM sommergibilisti" (se in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Università);
 - "Componente aeromobili" (CEMM o CP) (se in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Università);
 - t) il gradimento per l'assegnazione al CEMM o alle CP nel caso di idoneità quale VFP 1 nella Marina Militare ma di inidoneità nel richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, per mancato superamento degli appositi accertamenti psico-fisici per l'idoneità speciale o di quelli attitudinali o delle prove di efficienza fisica;
 - u) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all'estero;
 - v) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito eventualmente dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla seguente documentazione:
- a) brevetto di subacqueo;
 - b) iscrizione al personale marittimo di cui all'articolo 114 del Codice della navigazione;
 - c) documentazione attestante gli eventuali titoli di riserva posti o di preferenza dichiarati;
 - d) titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla riserva di posti (anche con autocertificazione);
 - e) attestato di conoscenza certificata delle lingue straniere. La certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al "*Common European Framework of Reference for languages - CEFR*" (*Council of Europe level e Quadro Comune Europeo di Riferimento – QCER*);

- f) se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, copia conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
- g) se in possesso di attestato di qualifica professionale triennale, equipollente al diploma di qualifica triennale, copia conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovrà essere esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della stessa nell'area privata del proprio profilo.
- I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare, correggere e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se già inoltrate.
6. L'invio della domanda secondo le modalità descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali dichiarati. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
7. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
- In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 e ai titoli di merito/riserva/precedenza, resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dal precedente articolo 1, comma 2.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
10. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.”.

Art. 4

L'art. 6 del Decreto Interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è così modificato:

- “1. Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
- a) inoltro delle domande;
 - b) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie;

- la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell'Allegato B, per ciascun blocco effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo 9 e la formazione della graduatoria generale del blocco (comprendente tutti i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l'arruolamento nel settore d'impiego "CEMM navale e CP" del corrispondente blocco.
- la stessa commissione, solo per il 1° blocco, effettuerà la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle seguenti ulteriori graduatorie provvisorie:
 - (1) per il settore d'impiego "CEMM anfibi";
 - (2) per il settore d'impiego "CEMM palombari";
 - (3) per il settore d'impiego "CEMM incursori";
 - (4) per il settore d'impiego "CEMM sommergibilisti";
 - (5) per il settore d'impiego "Componente aeromobili".
- c) approvazione della graduatoria del settore d'impiego "CEMM navale e CP" e delle graduatorie provvisorie per i settori d'impiego incursori, palombari, anfibi, sommergibilisti e Componente aeromobili;
- d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile nelle citate graduatorie per l'espletamento delle seguenti fasi selettive:
 - se si concorre per il settore d'impiego CEMM navale-CP, per il 1° o per il 2° blocco si parteciperà ad una fase unica, presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2 della durata indicativa di tre giorni, comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10) e accertamenti attitudinali (art. 11);
 - se per il 1° blocco si concorre per i settori d'impiego incursori, palombari, anfibi, sommergibilisti e Componente aeromobili, si parteciperà alle seguenti fasi consequenziali:
 - (1) 1ª fase, della durata indicativa di due giorni, presso il Centro di Selezione della Marina Militare, sito ad Ancona, in via delle Palombari, n. 1, ovvero presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10) e accertamenti attitudinali (art. 11);
 - (2) 2ª fase, della durata indicativa di un giorno, presso il Centro di Selezione della Marina Militare, sito ad Ancona, in via delle Palombari, n. 1, comprendente prove di efficienza fisica (art. 13);
 - (3) 3ª fase, presso gli enti specificati nel successivo articolo 14 della durata indicativa di un giorno, comprendente accertamenti psico-fisici specifici (art. 14);
- 2. formazione e approvazione delle graduatorie di merito definitive per ciascuno dei settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche;
- 3. attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni;
- 4. convocazione e incorporazione dei candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di merito definitive;
- 5. decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nella Marina Militare.".

Art. 5

L'art. 10 del Decreto Interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è così modificato:

- "1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore d'impiego "CEMM navale e CP" sono convocati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, con le modalità indicate nell'articolo 5, presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo dalla graduatoria generale di cui al precedente articolo 6, lettera b), primo alinea, entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 3.600; per il 2° blocco: 3.600.

2. I candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)) del 1° blocco sono convocati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, con le modalità indicate nell'articolo 5, presso il Centro di Selezione della Marina Militare, sito ad Ancona in via delle Palombari 1, ovvero presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo dalle relative graduatorie di cui al precedente articolo 6, lettera b), secondo alinea, entro i seguenti limiti:
 - a) per il settore d'impiego "CEMM sommersibili": 170;
 - b) per il settore d'impiego "Componente aeromobili": 350;
 - c) per il settore d'impiego "CEMM anfibi": 600;
 - d) per il settore d'impiego "CEMM palombari": 100;
 - e) per il settore d'impiego "CEMM incursori": 360.

3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:

- a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto;
- b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
- c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione;
- d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato;
- e) motivi di salute certificati da un medico appartenente al Servizio Sanitario Nazionale.

Gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero entro la data successiva al giorno di mancata presentazione nell'ipotesi di cui alla lettera e), mediante messaggio di posta elettronica certificata –utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata– all'indirizzo mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica –utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica– all'indirizzo mescuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo all'oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente articolo 3, comma 4, lettera a), nonché la relativa documentazione probatoria.

La nuova convocazione, che potrà avvenire solo ove compatibile con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento.

Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identità dell'istante saranno considerate irricevibili.

Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori d'impiego di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) che, dopo essere risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase della procedura di reclutamento, non si presentino alle fasi successive previste per tali settori d'impiego e verranno convocati con il primo incorporamento utile per il settore d'impiego "CEMM navale e CP", qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria.

4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie di cui all'articolo 6, lettera b), per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, fino al

raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovrà essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.

5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente documentazione:

- a) documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza –in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (ai sensi dell'articolo 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)– eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
- c) la seguente documentazione, formante il Protocollo Sanitario Unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici nell'ambito dell'iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare:
 - originale o copia conforme dei seguenti certificati, esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
 - emocromo;
 - VES;
 - glicemia;
 - creatininemia;
 - trigliceridemia;
 - colesterolemia;
 - bilirubinemia diretta e indiretta;
 - gamma GT;
 - transaminasemia (GOT e GPT);
 - analisi delle urine con esame del sedimento;
 - markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 - ricerca anticorpi per HIV;
 - referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di positività è necessario presentare anche il referto dell'esame radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
 - certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento, rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto conformemente all'allegato C al presente bando;
 - se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;

Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione Sanitaria Unica (CSU) di cui al successivo comma 8, in corso di validità (1 anno), attestante l'idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella Marina Militare e

nell'Aeronautica Militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione prevista dal Protocollo Sanitario Unico (PSU) di cui alla lettera c) del presente comma.

6. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina Militare nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che non sono ancora in possesso della Certificazione Sanitaria Unica, non dovranno produrre alcuna documentazione inerente referti ematochimici e di chimica laboratoristica e dovranno presentare la seguente documentazione:
 - verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del profilo sanitario assegnato;
 - se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza –in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (ai sensi dell'articolo 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)– eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
7. I candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)), ad integrazione di quanto indicato al precedente comma 5 o comma 6, dovranno presentare:
 - a) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici,
 - TSH;
 - FT3/FT4;
 - elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina;
 - PT, PTT e fibrinogeno.
 - b) se già posseduto, l'esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide *in toto* sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN e rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero copia conforme del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. Detto esame dovrà essere presentato nuovamente, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, al successivo accertamento dell'idoneità psico-fisica specifica di cui all'articolo 14;
 - c) referto rilasciato (senza alcuna limitazione di scadenza temporale) da struttura sanitaria militare, pubblica, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD).
 - d) i candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche dovranno esibire, per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica, originale o copia conforme del certificato medico, con validità annuale, attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per l'arruolamento nella Marina Militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l'esclusione dall'iter selettivo per il settore d'impiego richiesto e la prosecuzione dell'iter concorsuale per il settore d'impiego "CEMM navale e CP".

e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l'originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica.

8. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c), la Certificazione Sanitaria Unica (CSU) in corso di validità (1 anno), attestante l'idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare. La CSU è rilasciata dal Presidente della Commissione medica a ciascun candidato risultato "idoneo" al termine delle visite e degli accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato I al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di selezione e reclutamento delle Forze Armate, a livello interforze, per i reclutamenti quale VFP 1, entro l'arco temporale di un anno dal rilascio e non potrà essere prorogata.

La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui all'art. 41 del D.P.R. 445/2000, ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di salute dell'interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno, analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l'attività sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti presentati dall'interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva validità temporale, ma all'esito del giudizio di idoneità decretato dalla Commissione, che tiene conto dell'insieme delle certificazioni prodotte e delle risultanze delle visite mediche.

La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento psico-fisico:

- a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un concorso o in caso di smarrimento della stessa);
- b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli accertamenti previsti;
- c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.

Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1 nelle Forze Armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere ed esibire al successivo Centro di Selezione, tutta la documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento.

I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della CSU.

Si ribadisce che il certificato medico attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera di cui al precedente comma 7, lettera d), nel caso di partecipazione all'iter selettivo per le Forze Speciali e Componenti Specialistiche e, per le concorrenti di sesso femminile, l'originale o copia conforme del referto del test di cui al precedente comma 5, lettera c) e comma 7, lettera e), con rilascio in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti, devono essere comunque prodotti anche da chi è in possesso della CSU in corso di validità.

9. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa ovvero potrà richiedere l'invio della documentazione mancante entro la data, con le modalità e all'indirizzo che verranno indicati dalla Commissione stessa. Le modalità di invio potranno prevedere anche l'inoltro della documentazione mancante via mail ordinaria all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (P.E.I.) del Comando, corredata di copia del documento di riconoscimento dell'interessato e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi della L. 445/2000.

I candidati rinviati a data successiva, qualora all'atto della nuova convocazione risultino nuovamente:

- sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al precedente comma 5, ovvero non abbiano provveduto ad inviarla con le modalità e nei tempi loro indicati, saranno comma 5 saranno esclusi dal concorso;
- sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al precedente comma 6, ovvero non abbiano provveduto ad inviarla con le modalità e nei tempi loro indicati, saranno esclusi dall'iter selettivo per il richiesto settore d'impiego nelle Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e CP".

La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5, sottoporrà i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 10.

La medesima commissione disporrà quindi l'esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:

- a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- b) visita oculistica;
- c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
- d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica;
- e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- f) visita odontoiatrica;
- g) valutazione dell'apparato locomotore;
- h) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.

In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare o siano possibile indice di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti:

- a) dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l'altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'articolo 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva tecnica dello

Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare – edizione 2016, citata nelle premesse;

- b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente;
 - c) da patologie per le quali è prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 8 e all'articolo 19, comma 3.
11. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione formulerà un giudizio di idoneità quale VFP 1 nella Marina Militare con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneità, che comporterà l'esclusione dal reclutamento. La carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non può essere motivo di inidoneità, nei confronti dei candidati per il settore d'impiego "CEMM navale e CP", a mente dell'articolo 1 della Legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito".
12. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina Militare nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, ovvero i candidati che sono in possesso della CSU, previa esibizione della stessa, saranno sottoposti ai seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 10:
- accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - visita medica generale, nell'ambito della quale saranno giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 9 e verrà definito il profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze del verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni ritenute necessarie in sede di accertamenti.

La commissione ha, tuttavia, facoltà di disporre ulteriori esami clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio di idoneità, qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione psico-fisica del concorrente.

Inoltre, i candidati per i settori d'impiego di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo accertamento dell'idoneità psico-fisica specifica di cui all'articolo 14.

Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate incombenze, comunicherà a ciascun candidato esaminato –con determinazione del presidente– l'esito degli accertamenti psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:

- a) se concorrenti per i settori d'impiego "CEMM navale e CP":
 - "idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare";
 - "inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare".
- b) se concorrenti per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina Militare:
 - "idoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx";
 - "idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare" e "inidoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx";
 - "inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare".

I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina Militare ma inidonei nel richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e CP".

13. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto –ai sensi della normativa vigente– il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneità.
14. Per le inidoneità relative agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro 15 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della Difesa –da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo all'oggetto– corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneità.

Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell'istante saranno considerate irricevibili.

Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneità nel richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, presentate dai candidati risultati comunque idonei quali VFP 1 nella Marina Militare, comporteranno la sospensione dell'incorporamento nel settore d'impiego "CEMM navale e CP" fino alla conclusione del procedimento di riesame.

15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione medica centrale presso l'Ispettorato di Sanità della Marina Militare, che provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici.

Il giudizio riportato in quest'ultima sede è definitivo. Nel caso di confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria generale di merito saranno incorporati con il primo incorporamento utile, assumendone la decorrenza giuridica.”.

Art. 6

L'art. 12 del Decreto Interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è stato revocato.

Art. 7

L'art. 13 del Decreto Interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è così modificato:

- “1. I candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), c), d), saranno altresì sottoposti, a cura della commissione di cui al comma 1, lettera d) dell'Allegato B, alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona.

Le prove di efficienza fisica per i settori d'impiego "CEMM anfibi" e "CEMM palombari", tenuto conto delle peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi.

La commissione di cui innanzi si potrà avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di personale del settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona.

Per particolari esigenze di Forza Armata, ovvero per motivi di economicità o celerità, le prove di efficienza fisica potranno precedere gli accertamenti attitudinali. In tal caso, la convocazione alle prove di efficienza fisica conterrà apposite indicazioni ai candidati interessati.

2. Alle prove di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi).
3. I candidati dovranno esibire, in originale o copia conforme, il certificato medico, con validità annuale, attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per l'arruolamento nella Marina Militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l'esclusione dall'iter selettivo per il settore d'impiego richiesto e la prosecuzione dell'iter concorsuale per il settore d'impiego "CEMM navale e CP".

Inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire nuovamente l'originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica. La concorrente che si trovi in stato di gravidanza non potrà in nessun caso procedere all'effettuazione delle prove di efficienza fisica, pertanto, la preposta commissione di cui al comma 1, lettera d) dell'Allegato B, escluderà la candidata dal prosieguo dell'iter concorsuale nel richiesto settore d'impiego per l'impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate:
 - a) per il settore d'impiego "CEMM anfibi" nell'allegato D;
 - b) per i settori d'impiego "CEMM incursori" e "CEMM palombari" nell'allegato E;In tali allegati sono anche stabilite le condizioni per essere giudicati idonei, le modalità di svolgimento degli esercizi, i punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance dei candidati e le disposizioni sul comportamento da tenere in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
Ai candidati idonei sarà attribuito un punteggio complessivo calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati D ed E che concorrerà alla formazione delle relative graduatorie di merito di cui all'articolo 15. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai candidati a cura della commissione di cui al comma 1, lettera d) dell'Allegato B, sono definitivi.
In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i candidati saranno giudicati inidonei per il richiesto settore d'impiego e saranno esclusi dall'iter selettivo delle Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale per il settore d'impiego "CEMM navale e CP".
5. L'ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun gruppo di candidati verrà stabilito in funzione della disponibilità degli impianti sportivi.

6. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui al comma 1, lettera d) dell'Allegato B redigerà il relativo verbale.”.

Art. 8

L'art. 14 del Decreto Interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è così modificato:

- “1. I candidati per i settori d'impiego di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f), giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e anche alle prove di efficienza fisica di cui al precedente articolo 13, saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso degli specifici requisiti di idoneità psico-fisica occorrenti per l'assegnazione ai relativi settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina e dal Decreto del Ministro della Difesa 16 settembre 2003, citati nelle premesse.
2. I predetti candidati saranno convocati presso gli Enti appresso specificati, secondo le modalità indicate da Mariscuola Taranto:
 - i primi 200 candidati per il settore d'impiego “CEMM anfibi”, presso l'Infermeria presidiaria della Marina Militare di Taranto, per la verifica del possesso dell'idoneità di anfibio;
 - i primi 60 candidati per il settore d'impiego “CEMM sommergibilisti”, presso l'Infermeria presidiaria della Marina Militare di Taranto, per la verifica del possesso dell'idoneità di sommergibilista;
 - i primi 90 candidati per il settore d'impiego “CEMM incursori” e i primi 60 candidati per il settore d'impiego “CEMM palombari”, presso COMSUBIN, per la verifica del possesso dell'idoneità, rispettivamente, di incursore e di palombaro;
 - i primi 80 candidati per il settore d'impiego “Componente aeromobili”, presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare, per la verifica del possesso dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea.I suddetti Enti di cui ai primi 3 alinea si potranno avvalere delle strutture sanitarie della Marina Militare giurisdizionalmente competenti per l'effettuazione dei prescritti accertamenti specialistici.
3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 2, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina, la DGPM potrà autorizzare Mariscuola Taranto a convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie, per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica specifica per il settore d'impiego richiesto, fino al raggiungimento di un congruo numero di idonei per ciascun settore d'impiego.
4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, pena l'esclusione dal reclutamento per il richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, muniti di:
 - a) documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) esami e referti di cui al precedente articolo 10, comma 7, lettera b), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti psico-fisici;
 - c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina Militare, di cui all'articolo 10, comma 11;
 - d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
 - velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
 - costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
 - filtro 70 hertz più filtro di rete;
 - prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);

- tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori).

Il referto dovrà documentare l'assenza dei seguenti elementi:

- qualunque forma di parossismo;
- ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio;
- onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le prove di attivazione;
- grafoelementi puntuti di ampio voltaggio.

Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.

- se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia conforme del referto del test di gravidanza –in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (ai sensi dell'articolo 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)– eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici specifici della terza fase.

5. I requisiti psico-fisici di idoneità per l'assegnazione ai settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sono riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina.

I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti:

- per il possesso dell'idoneità di anfibio: 1AC-1AR;
- per il possesso dell'idoneità di sommergebilista: 1AR-1AV/OR-PS il soggetto non deve presentare note o elementi di riferimento dello spettro ansioso fobico che possano interferire con l'assolvimento dei compiti previsti nello specifico contesto ambientale lavorativo;
- per il possesso dell'idoneità di incursore: 1AC-1AR-1AV-1LS-1LI-1AU-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo visivo, motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale alle tavole-1AU;
- per il possesso dell'idoneità di palombaro: 1AR-1AV-1AC-1AU-VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno; campo visivo, motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale alle tavole.

Per l'assegnazione al settore d'impiego "Componente aeromobili", i candidati dovranno essere in possesso dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse.

6. I predetti Enti della Marina Militare e l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare inoltreranno immediatamente la pertinente documentazione alla commissione per gli accertamenti psico-fisici insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, che provvederà a notificare al più presto l'esito degli accertamenti psico-fisici, tramite messaggio di posta elettronica (nei soli casi di idoneità) o di posta elettronica certificata –se resa disponibile dal candidato– ovvero, nei casi di inidoneità, a mano o con raccomandata con avviso di ricevimento, riportando uno dei seguenti giudizi:

- "idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare" e "idoneo/inidoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx";
- "inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare".

7. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "inidonei a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx" saranno esclusi dall'iter selettivo per il richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale per il settore d'impiego "CEMM navale e CP". I candidati giudicati "inidonei quali VFP 1 nella Marina Militare" saranno esclusi dal concorso.

8. I candidati giudicati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto – ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneità.

Art. 9

L'art. 15 del Decreto Interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è così modificato:

“1. La commissione valutatrice provvede a compilare una graduatoria di merito generale per ciascun blocco e, per il solo 1° blocco, anche le graduatorie di merito per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)).

2. Per ciascun blocco, la commissione valutatrice, effettuata la valutazione dei titoli di cui all'Allegato A, forma la graduatoria di merito generale, che verrà utilizzata per il settore d'impiego “CEMM navale e CP” e le graduatorie di merito definitive per i settori d'impiego «CEMM sommergibilisti», «CEMM Componente aeromobili».

Le graduatorie di merito definitive per i settori d'impiego “CEMM anfibi”, “CEMM palombari”, “CEMM incursori”, sono invece formate in base alla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle prove di efficienza fisica.

Per il 1° blocco, la posizione nella graduatoria generale dei candidati inseriti anche nelle graduatorie di merito per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sarà considerata solo allorché si verifichi una delle seguenti evenienze:

- candidato non convocato agli accertamenti psico-fisici di cui agli articoli 10 e 14 in quanto non rientrante nei limiti numerici previsti, rispettivamente, dall'articolo 10, comma 1 e dall'articolo 14, comma 2;
- candidato inidoneo agli accertamenti psico-fisici e attitudinali o alle prove di efficienza fisica per il richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche e idoneo per il settore d'impiego “CEMM navale e CP”;
- candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche;
- candidato idoneo per il settore d'impiego “CEMM navale e CP” ma non ha completato la prima fase per la selezione per il richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche ovvero non presentatosi alla seconda (se prevista) e/o alla terza fase della procedura di reclutamento per il medesimo settore.

Nel caso di inidoneità per il richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche e di idoneità per il settore d'impiego “CEMM navale e CP” i candidati, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, verranno convocati per l'incorporazione con il primo incorporamento utile.

I concorrenti giudicati idonei al termine della prima e della seconda fase della procedura di reclutamento per il richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, qualora –pur utilmente collocati nella graduatoria generale– non rientrino nei limiti numerici previsti dall'articolo 14, comma 2, verranno convocati per l'incorporazione con il 4° incorporamento previsto dal presente bando per il settore d'impiego “CEMM navale e CP”.

I concorrenti idonei non vincitori per il richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, saranno convocati con il 4° incorporamento previsto dal presente bando per il settore d'impiego “CEMM navale e CP”.

3. Nella redazione delle graduatorie di merito la commissione valutatrice terrà conto della riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 4.
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione.
In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
Le graduatorie di merito saranno approvate con Decreto Interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Dette graduatorie saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa –consultabile nel sito internet [www.difesa.it/SGD-DNA/Giornale Ufficiale/Pagine/default.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Giornale%20Ufficiale/Pagine/default.aspx)– e di ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei concorsi, nonché nel sito internet del Ministero della Difesa.
4. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione dell'articolo 17.”.

Art. 10

L'allegato A del Decreto Interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è sostituito con quello accluso al presente Decreto.

Art. 11

L'allegato B del Decreto Interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è sostituito con quello accluso al presente Decreto.

Art. 12

L'allegato F del Decreto Interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è revocato.

Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Generale di Divisione
Lorenzo SANTELLA

Ammiraglio Ispettore (CP)
Antonio BASILE

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO

1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all'articolo 6 del bando, sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
 - a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado:
 - eccellente, ovvero voto di 10/10: punti 4,5;
 - ottimo, ovvero voto di 9/10: punti 4;
 - distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
 - buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
 - sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
 - b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio:
 - 1) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile con i successivi punti 2), 3), 4), 5) e 6): punti 12;
 - 2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1)) e con i successivi punti 3), 4), 5) e 6): punti 10;
 - 3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2) e con i punti 5) e 6): punti 5, con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 8;
 - 4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) conseguito presso Istituto Tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo ad indirizzo costruzioni navali ovvero Istituto Tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo indirizzo Capitani o Macchinisti, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2) e con i punti 5) e 6): punti 1,5;
 - 5) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) e con il punto 6): punti 4;
 - 6) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3;
 - c) patente di guida civile:
 - 1) categorie B: punti 1,
 - 2) categorie BE, C1/C, D1/D, D1E/DE non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,5;

Il possesso della patente categoria A non costituisce titolo di merito.
 - d) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nelle Forze Armate: punti 1,5;
 - e) iscrizione al personale marittimo di cui all'articolo 114 del Codice della navigazione: punti 1.

Solo per la partecipazione per i settori di impiego incursori e palombari sarà, inoltre, valutato il seguente ulteriore titolo:

 - f) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido)), indipendentemente dal livello posseduto: punti 1;
 - g) conoscenza certificata delle lingue straniere arabo (in tutte le declinazioni), russo, cinese, pashtun, farsi, curdo, idiomi africani: massimo punti 5 (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al "Common European Framework of Reference for languages - CEFR") (Council of Europe level e Quadro Comune Europeo di Riferimento – QCER) e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato solo il livello più alto conseguito. Sono assegnabili punti 5 per il livello C2, punti 4 per il livello C1, punti 3 per il livello B2, punti 2 per il livello B1, punti 1 per il livello A2).

Solo per la partecipazione per il settore di impiego Componente aeromobili saranno, inoltre, valutati i seguenti ulteriori titoli:

h) possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale valido per l'iscrizione all'università conseguito presso:

1) liceo scientifico o istituto tecnico in uno dei seguenti indirizzi, punti 1:

- Elettronica ed elettrotecnica;
- Informatica e telecomunicazioni;

2) istituto tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica in una delle seguenti articolazioni, punti 1,5, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera b), numero 4):

- Costruzione mezzo, opzione costruzioni aeronautiche o costruzioni navali;
- Conduzione mezzo;

i) conoscenza certificata della lingua inglese: massimo punti 3 (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al "*Common European Framework of Reference for languages - CEFR*" (*Council of Europe level e Quadro Comune Europeo di Riferimento - QCER*) e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato solo il livello più alto conseguito. Sono assegnabili punti 3 per il livello C2, punti 2,5 per il livello C1, punti 2 per il livello B2, punti 1,5 per il livello B1, punti 1 per il livello A2).

2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

L'omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda –limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1 non rilasciata da Pubbliche Amministrazioni, così come precisato nell'articolo 4, comma 4 del bando di reclutamento–comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli.

3. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

4. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato più giovane d'età.

5. Per i candidati per il settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche giudicati idonei alle prove di efficienza fisica ovvero agli accertamenti dell'idoneità psico-fisica specifica, che proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e CP", saranno collocati nella relativa graduatoria con il punteggio di merito previsto per tale settore senza considerare titoli di merito aggiuntivi, di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) previsti solo per il settore d'impiego Forze speciali e Componenti specialistiche richiesti.

COMMISSIONI

1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a) commissione valutatrice;
 - b) due commissioni per gli accertamenti psico-fisici, insediate rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona;
 - c) due commissioni per gli accertamenti attitudinali, di cui una insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e una insediata presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona;
 - d) commissione per le prove di efficienza fisica;
 - e) commissione per la ripartizione dei candidati vincitori dei settori d'impiego "CEMM navale e CP" e "Componente aeromobili" tra CEMM e CP e per l'attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
 - b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri;
 - c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^a Classe ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b), insediate rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, saranno composte ciascuna da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, appartenente al Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente;
 - b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, appartenenti al Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri;
 - c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^a Classe, segretario senza diritto di voto.Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni.
4. Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c), di cui una insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e una presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, saranno composte ciascuna da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;
 - b) due Ufficiali esperti in selezione attitudinale della Marina Militare, membri;
 - c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^a Classe, segretario senza diritto di voto.Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di personale specializzato in selezione attitudinale della Marina Militare.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), insediata presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, sarà composta da:
 - a) un Ufficiale superiore della Marina Militare, presidente;
 - b) due Ufficiali della Marina Militare, membri;
 - c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli della Marina Militare, segretario senza diritto di voto.Detta commissione si potrà avvalere del supporto di personale del settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona ovvero di Ufficiali e/o Sottufficiali della Marina Militare esperti del settore d'impiego richiesto.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;

- b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, di cui uno appartenente alle CP, membri;
- c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3[^] Classe, segretario senza diritto